

COMUNE DI FIRENZE

Città Metropolitana di Firenze

DIREZIONE SERVIZI TECNICI

CONTRATTO DI APPALTO

PON METRO 2014-2020 – Operazione codice locale progetto F16.1. 3ª – Efficienza Energetica –

Intervento Codice Locale progetto FI -6.1. 3a6 “ Interventi di efficientamento energetico: centro giovani

– Azione di riferimento (PON): Asse 6 – Azione 6,1,3 – CUP:H19j21010140006. CIG. ZE7344FE2C.

CC.OO. 210431, 210432, 210433.

Con la presente scrittura privata non autenticata, da valersi ad ogni effetto di legge, redatta

mediante strumenti informatici e sottoscritta con firme digitali, in conformità a quanto

previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 (c.d. CAD), come previsto dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 18

aprile 2016 n. 50

TRA:

- l'Ing. Alessandro Dreoni, nato : _____ domiciliato per la carica in

Firenze, via Giotto n. 4, non in proprio ma in rappresentanza del “COMUNE DI FIRENZE”,

codice fiscale 01307110484 (di seguito indicato come “il Comune”), nella sua qualità di

Direttore della Direzione Servizi Tecnici, autorizzato al presente atto ai sensi dell'art. 107 del

D.Lgs. n. 267/2000, nonché in forza dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e

dell'art. 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune, che nel

prosieguo del presente contratto sarà indicato anche come “Committente”, “Committenza” o

“Stazione Appaltante”

E

- Andrea Mazzetti, _____, il quale interviene non in proprio ma

in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'operatore economico ENKI

SRL Società di Ingegneria Civile e Ambientale, Partita IVA 05008670480, codice fiscale

....., iscritto all'Ordine Degli Ingegneri della provincia d, con sede
in Firenze (FI), via G.B. Lulli, 62 (pec: enki-info@pec.it), che nel prosieguo del presente atto
sarà indicato anche come "Impresa affidataria", "affidatario" o "appaltatore";

PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici n. DD/2021/08600 del
23/12/2021, è stata disposta l'aggiudicazione, in favore di ENKISRL, Società di Ingegneria
Civile e Ambientale, del servizio di progettazione definitiva edile e impiantistica e
progettazione esecutiva edile e impiantistica, nell'ambito dell'Intervento denominato "PON
METRO 2014-2020 – Operazione codice locale progetto F16.1. 3ª – Efficienza Energetica – Intervento
Codice Locale progetto FI -6.1. 3a6 " Interventi di efficientamento energetico: centro giovani – Azione
di riferimento (PON): Asse 6 – Azione 6.1.3 – CUP:H19j21010140006. CIG. ZE7344FE2C. CC.OO.
210431, 210432, 210433";

- che sono state completate, con esito positivo, le verifiche del possesso dei requisiti richiesti,
come risulta dalla documentazione acquisita e depositata in atti, sicché l'aggiudicazione ha
piena efficacia giuridica;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Comune, da un lato, e l'Impresa affidataria, dall'altro, convengono e stipulano quanto
segue:

ART. 1 - OGGETTO E CONDIZIONI

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato e in esecuzione degli atti citati in premessa,
affida alla società ENKI SRL, Società di Ingegneria Civile e Ambientale, in persona del
Rappresentante Legale, come sopra generalizzato, che accetta e si obbliga, l'esecuzione del
servizio di progettazione definitiva edile e impiantistica e progettazione esecutiva edile e
impiantistica, nell'ambito dell'Intervento denominato "PON METRO 2014-2020 – Operazione
codice locale progetto F16.1. 3ª – Efficienza Energetica – Intervento Codice Locale progetto FI -6.1.

3a6 “ Interventi di efficientamento energetico: centro giovani – Azione di riferimento (PON): Asse 6 – Azione 6.1.3 – CUP:H19j21010140006. CIG. ZE7344FE2C. CC.OO. 210431, 210432, 210433”, alle condizioni tutte di cui al presente contratto, all’offerta che l’impresa affidataria ha presentato e conservata sulla Piattaforma del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (026469/2021), alla lettera ivi pubblicata con i suoi allegati, di cui in specie la “Tabella calcolo compenso”, e alla normativa applicabile in materia, secondo le regole tecniche, principi e regole deontologiche del settore. L’Impresa affidataria, ENKI SRL, Società di Ingegneria Civile e Ambientale”, si impegna alla immediata presa in carico del servizio in oggetto e dovrà seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP, impegnandosi a confrontare tempestivamente con lo stesso le attività.

Art. 2 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per tutte le prestazioni richieste, di cui al precedente articolo 1, ammonta a Euro 24.336,00 quale compenso comprensivo di spese generali oltre a contributo integrativo previdenziale (4%) pari a € 973,44 e IVA al 22% pari ad € 5.568,08, per un totale di € 30.877,52. Detto importo si intende riferito a tutte le prestazioni professionali necessarie per l’esecuzione del servizio in oggetto ed è da intendersi fisso e invariabile.

Non è redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) e i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale e non sono comunque presenti rischi da interferenze con le attività lavorative della Stazione Appaltante.

L’erogazione del corrispettivo, giusta rapporto del RUP, avverrà con le seguenti modalità: 40% all’approvazione del progetto definitivo; 50% all’approvazione del progetto esecutivo; 10% al termine dei lavori.

ART. 3 TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI

L'appaltatore si impegna alla immediata presa in carico del servizio in oggetto. Le suddette

prestazioni dovranno essere eseguite nei seguenti termini massimi:

- progettazione definitiva: 45 giorni dalla data di inizio del servizio risultante dal verbale

sottoscritto dal professionista e da Responsabile del Procedimento;

- progettazione esecutiva: 30 giorni dall'approvazione del progetto definitivo.

L'Impresa affidataria, in persona del Rappresentante Legale, si dichiara consapevole della

necessità inderogabile che nella redazione del cronoprogramma deve essere tenuto conto che

il finanziamento previsto nell'ambito dei fondi PON METRO – risorse REACT-EU prevede

necessariamente il completamento degli interventi, collaudo incluso, entro dicembre 2023, e

si impegna conseguentemente.

Le penali dovute dall'appaltatore sono fissate per ogni giorno di ritardo nell'adempimento

degli obblighi contrattuali nella misura dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale,

nei limiti di cui all'art. 113 bis co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, fatta, comunque, salva la facoltà

per l'Ente Appaltante di richiedere il maggior danno.

Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art.

108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle

procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione

appaltante con le modalità previste dallo stesso art.108, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 4 - ONERIA CARICO DELL'AFFIDATARIO

Tutti gli elaborati e documenti, comprensivi degli elaborati grafici e descrittivi, relativi allo

svolgimento del servizio affidato devono essere redatti con i modelli conformi al manuale di

identità visiva del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO 2014-

2020), che saranno forniti con il verbale di inizio del servizio e sottoscritti con firma digitale

dall'Impresa affidataria. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza rigorosa degli adempimenti

previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,

nonché di quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 38/2007 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con DPGR n. 45/R del 07/08/2008.

ART. 5 - ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante si impegna a trasmettere all'Impresa affidataria, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico.

ART. 6 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dall'Impresa affidataria nell'ambito dell'Incarico restano nella proprietà materiale e legale del Comune di Firenze.

ART. 7 - RAPPORTI

Resta inteso che:

a) l'attività dell'Appaltatore relativa al presente contratto non comporta alcun vincolo di subordinazione gerarchica e/o disciplinare con l'Ente appaltante;

b) l'attività dell'Appaltatore e relativa al presente contratto non determina alcun inserimento nella struttura organizzativa dell'Ente appaltante, per cui l'attività risulta espletata con ampi margini di discrezionalità ed autonomia, senza alcun obbligo di osservanza di un orario predeterminato;

c) il Comune di Firenze rimane estraneo ai rapporti che l'Appaltatore abbia o possa stabilire con i propri collaboratori;

d) Il Comune di Firenze non sarà responsabile per ogni eventuale danno che, a qualunque titolo, possa derivare a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività concernente il presente contratto.

ART. 8 - ASSENZA DI INCOMPATIBILITÀ

L'Appaltatore dichiara che non sussistono in atto, né saranno instaurati durante l'esecuzione del contratto, rapporti professionali con terzi comunque controinteressati del Comune nella

specifica materia oggetto del servizio e con riferimento alla tipologia di appartenenza di questo.

Art. 9 - GARANZIE

A garanzia degli impegni assunti con il presente atto, l'affidatario ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, polizza fidejussoria _____ /1, emessa in data _____

Il. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi della _____ normativa vigente. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'affidatario, il Comune avrà diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'affidatario dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

Si dà atto, inoltre, che l'Appaltatore ha trasmesso in copia la Polizza Assicurativa per responsabilità civile professionale verso terzi per la copertura dei rischi derivanti dall'esecuzione del servizio nonché per i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento dell'attività di progettazione che possano determinare a carico della Stazione Appaltante diverse e nuove spese di progettazione e/o maggiori costi di esecuzione, rilasciata dalla Compagnia di Assicurazioni _____ (numero _____ con massimale per sinistro pari ad € 1.000,00), e depositata in copia in atti, con obbligo di mantenerla efficace fino alla data di rilascio del certificato di collaudo delle opere e comunque per tutta la durata dell'incarico.

ART. 10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE

È vietato il subappalto ed è vietata la cessione del presente contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e negli organismi tecnico-amministrativi.

ART. 11 - TRACCIABILITÀ E MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136

del 13/08/2010, l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. Il Codice CIG riferito all'intervento è: ZE7344FE2C.

Ai sensi e per gli effetti della legge 13 agosto 2010, n. 136, i pagamenti verranno effettuati esclusivamente sul conto corrente indicato dall'Appaltatore, in particolare l'affidatario ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze, con Dichiarazione Sostitutiva ex art. 47 e 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 acquisita al protocollo n. 26118 del 25/01/2022, gli estremi del conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica, nonché ad individuare le persone delegate a operare su di esso. La stessa si obbliga, ai sensi della normativa sopra citata, a comunicare ogni modifica relativa al conto indicato.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta, sia in proprio sia nei rapporti con i propri sub-appaltatori e sub-contraenti, mediante trasmissione all'Ente appaltante della relativa documentazione. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subcontraente) degli obblighi della tracciabilità finanziaria.

L'Appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, ad utilizzare conti correnti bancari o postali, sui quali verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, da effettuarsi con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Si conviene e si stipula la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del codice civile ed art. 3, comma 8 e 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i., per cui il presente contratto si intende automaticamente risolto se le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. e comunque in caso di mancato utilizzo di altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

Si conviene e si stipula la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del codice civile ed art. 3, comma 8 e 9 bis, della Legge 136/2010 e s.m.i., per cui il presente contratto si intende automaticamente risolto se le transazioni finanziarie sono eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. e comunque in caso di mancato utilizzo di altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore dovrà emettere le fatture in formato elettronico secondo le disposizioni legislative vigenti, indicando il relativo Codice Ufficio I.P.A. 8Q2DO4. Nelle fatture dovranno essere riportati CIG, CUP e i riferimenti al relativo Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO 2014-2020) e Codice locale Progetto.

ART. 12 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA NEI CONFRONTI DEI PROPRI

LAVORATORI DIPENDENTI

L'affidatario è obbligato ad osservare integralmente nei confronti dei propri lavoratori dipendenti il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto. L'impresa dovrà altresì osservare tutte le norme e le prescrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori.

ART. 13 - OBBLIGHI CODICE COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Firenze, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che si richiamano integralmente al presente contratto e che sono reperibili dal sito internet del Comune, nella sezione: "Home >

Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti generali > Codice disciplinare e codice di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (approvato con D.P.R. 62/2013) e Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze". L'Appaltatore si impegna ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze e a non assumere iniziative in contrasto con il medesimo, consapevole che la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento contrattuale e come tale valutabile dal Dirigente ai fini della risoluzione del contratto, in base alla gravità della violazione.

ART. 14 - NORME DI RIFERIMENTO

Oltre a quanto specificamente stabilito, si fa espresso riferimento al D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, alle linee guida emanate dall'A.N.A.C. in attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto, al Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii. (di seguito anche "Regolamento"), per le parti ancora in vigore, ed a tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse. Si fa, altresì, rinvio al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze e, in generale, alle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.

ART. 15 - RISERVATEZZA

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Stazione Appaltante o che derivasse dall'esecuzione delle opere progettate.

Le Parti dichiarano di aver preso visione dell'informativa relativa alla raccolta dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 - GDPR - "Regolamento generale sulla protezione dei dati"

pubblicati all'indirizzo del Comune di Firenze nella pagina Home al link "privacy" (<https://www.comune.fi.it/pagina/privacy>) e autorizzano, con l'apposizione della firma in calce al presente contratto, il Comune di Firenze, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, all'utilizzo dei dati personali.

L'Appaltatore dichiara di essere consapevole, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che:

- il Comune di Firenze è titolare del trattamento e il responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Servizi Tecnici;

- che i dati personali sono raccolti e trattati dagli incaricati del trattamento, appositamente individuati dal Responsabile del trattamento ai fini del presente procedimento amministrativo;

- che i dati saranno raccolti con una banca dati anche informatizzata;

- che la comunicazione o diffusione dei suddetti dati ad altri Enti pubblici o soggetti privati sarà effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste dalla normativa vigente;

- che all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 del GDPR e che tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune di Firenze.

L'appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.

ART. 16 ELEZIONE DI DOMICILIO

L'appaltatore, nell'accettare il servizio come sopra descritto, elegge il proprio domicilio, per la durata del presente appalto, presso la sede del Comune appaltante.

Le Parti concordano che le comunicazioni nei confronti dell'appaltatore avverranno in via ordinaria all'indirizzo da esso indicato in sede di procedura S.T.A.R.T. (sede legale/indirizzo PEC), come riportato nel presente contratto. Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione,

dovranno essere tempestivamente segnalate all'indirizzo pec:

direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it. Diversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

ART. 17 - CONTROVERSIE

E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è competente il giudice del Foro di Firenze.

ART. 18 - SPESE DEL CONTRATTO

Le spese, imposte e tasse di ogni natura discendenti dal presente contratto sono a carico dell'Appaltatore, che se le assume. L'imposta di bollo è assolta con il deposito dei contrassegni telematici per l'importo complessivo di Euro 48,00 (quarantotto/00), che riportano i seguenti numeri identificativi: 01210189414566; 01210189414555; 01210189414544 del 08-02-2022, come da dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'aggiudicatario (protocollo n. 22376 del 20/01/2022). Il presente contratto, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A., sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 131/1986 e art. 1 lettera b della Tariffa Parte II allegata al medesimo decreto.

Il presente contratto è redatto mediante strumenti informatici, come previsto all'art. 32, comma 14, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, su 12 (dodici) pagine a video, viene dalle Parti contraenti approvato e sottoscritto con modalità elettronica consistente nell'apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. n. 82/2005, previo accertamento della validità del certificato di firma utilizzato dalle parti e conformità al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del suddetto Codice, e si perfeziona al momento della ricezione tramite PEC da parte del Comune committente, primo firmatario del presente contratto, della sottoscrizione del medesimo da parte del rappresentante dell'Appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile si rilegge e si approva espressamente

gli artt. 3; 6; 7; 8; 11 del presente contratto.

DREONI ALESSANDRO
Comune di
Firenze/01307110484
20/04/2022 07:55:40
GMT+00:00



Per il Comune di Firenze - Il Direttore - Ing. Alessandro Dreoni (f.to digitalmente)

Per l'Appaltatore - L'Amministratore Unico – Andrea Mazzetti (f.to digitalmente)

Firmato digitalmente da

ANDREA MAZZETTI

CN = MAZZETTI ANDREA
SerialNumber =
INITIALS=MZZNDR/0M261445H
C = IT
Data e ora della firma: 20/04/2022
09:07:06